

il Presidente

Spettabile
Agenzia Dogane e Monopoli
Direzione Centrale
Direzione Giochi
Piazza Mastai, 1
00153 Roma
A mezzo PEC:
dir.giochi@pec.adm.gov.it

Roma, 30 settembre 2021

Oggetto: **Termine di efficacia delle concessioni terrestri; Decreto-Legge n.105/21 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224).**

L'esponente A.GI.SCO. - Associazione Giochi Scommesse, nel fare seguito alla Circolare n.0197901 del 16 giugno 2021 emessa da Codesta Spettabile Agenzia e alla luce di quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 105/21 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/21, rappresenta quanto segue.

Premesso che

- Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 69 del Decreto-Legge n. 18/20, convertito con modificazioni e integrazioni nella Legge n.27/20, tutte le concessioni per la raccolta delle scommesse su base terrestre sono state prorogate, fino al 30 giugno 2021;
- l'art. 103 del Decreto Legge n. 18/20 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/20 ha stabilito altresì che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."*;
- con Circolare n.0197901 del 16 giugno 2021, in assenza di un intervento normativo sul punto, codesta Spett.le Agenzia ha inteso che il principio enucleato nel menzionato articolo 103, fosse applicabile anche alle concessioni terrestri, la cui efficacia è stata pertanto prorogata fino al 31 ottobre 2021;
- come è noto in forza di quanto previsto dal Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/21, lo stato di emergenza nazionale, dovuto alla pandemia da Covid 19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, pertanto tutte le misure emergenziali adottate sono state prorogate fino a tale data;

Corso Vittorio Emanuele II, 18 (00186) Roma (RM)

Telefono

0668300441/2

Mail

agisco@assoagisco.it

Web

www.assoagisco.it

Fax

0668300445

PEC

agisco@pec.assoagisco.it

Codice Fiscale

05441090585

considerato che

- ad oggi non sono state fornite indicazioni da parte del Legislatore riguardo eventuali interventi normativi in tema di proroghe delle concessioni, o circa l'indizione di eventuali bandi, i cui termini -individuati dalle varie norme primarie- sono tutti irrimediabilmente scaduti a causa proprio dell'emergenza epidemiologica;
- per il combinato disposto dell'art. 103 del Decreto Legge n. 18/20 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/20 e dell'art. 1 del Decreto legge n. 105/21 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/21 è verosimile che l'efficacia delle citate concessioni sia stata ulteriormente prorogata;
- la proroga delle concessioni richiamate è auspicabile anche al fine di evitare soluzioni di continuità nella raccolta delle scommesse, posto che detta interruzione creerebbe danni sia all'Erario che al mercato legale del gioco pubblico, già gravemente danneggiato dalle chiusure registratesi nel biennio 2020/2021;

Alla luce di quanto esposto e considerato l'esponente, nella Sua veste di Associazione del settore, convenuta la presente nota anche con l'Associazione UTIS che invia una propria nota di pari contenuto

RICHIEDE

a codesta Spett.le Agenzia di confermare la circostanza che le concessioni ed i disciplinari per raccolta delle scommesse in rete fisica devono intendersi prorogati sino al 31 marzo 2022.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Dott. Francesco Ginestra

